

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2605

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1991

Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita
all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1° gennaio 1991, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1984, è obbligatorio l'uso di imballaggi nuovi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, salvo che si tratti di imballaggi di plastica.

Conseguentemente tale disposizione impedisce il riuso dei contenitori in legno anche quando questi possono garantire la stessa funzionalità e sicurezza.

Tutto questo comporterà, tra l'altro, un incremento ingiustificato del consumo del legno, di cui il nostro Paese è fortemente deficitario, come pure si registrerà una spinta ulteriore all'abbattimento di alberi con effetti ancor più negativi sull'ambiente.

Per queste ragioni si sollecita una rapida approvazione del presente disegno di legge, che consente la riutilizzazione, sempre se integri e puliti, dei contenitori di legno, così come previsto per gli imballaggi di plastica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984, a partire dal 1° gennaio 1991, gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli debbono essere nuovi, salvo che si tratti di imballaggi in legno od in plastica.

2. Gli imballaggi che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli solamente se integri, puliti ed asciutti.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.